



Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) – Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione (Rapporto sui risultati)

Sommario

A. Osservazioni introduttive	3
1. Situazione iniziale	3
2. Oggetto	3
3. Principali risultati	4
3.1 Consultazione in forma di conferenza	4
3.2 Rinuncia a una presa di posizione approfondita	5
3.3 Prese di posizione concrete	5
B. I risultati in dettaglio	7
1. Progetto 1	7
1.1 Osservazioni generali	7
1.2 Singole disposizioni	8
2. Progetto 2	16
2.1 Osservazioni generali	16
2.2 Singole disposizioni	16
Allegato: verbale della consultazione in forma di conferenza	17

A. Osservazioni introduttive

1. Situazione iniziale

Nella primavera del 2011 il Parlamento ha rinviato al Consiglio federale il progetto 1 (assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni) del messaggio del 30 maggio 2008 con l'incarico di riesaminare la portata della revisione, eventualmente limitandone il progetto all'essenziale. Nel contempo doveva essere esaminata la problematica dei sovraindennizzi considerando la previdenza professionale e adeguandola in modo opportuno. Il progetto 2 (organizzazione e attività accessorie della Suva) è stato sospeso.

Sono stati quindi invitati a presentare proposte in merito al contenuto di un nuovo progetto di revisione le associazioni mantello delle parti sociali e gli assicuratori, con l'obiettivo di trovare un compromesso che goda di un ampio sostegno, affinché il Parlamento possa continuare a trattare il progetto su una base consensuale. Alla fine del mese di novembre del 2013 le proposte sono pervenute come compromesso tra le parti sociali, condiviso dagli assicuratori. Su queste basi il progetto 1 è stato rielaborato in un messaggio aggiuntivo, che contiene anche le richieste di modifica del progetto 2, precedentemente sospeso, a loro volta basate sui suggerimenti contenuti nella proposta di compromesso tra le parti sociali.

Il 6 giugno 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni nazionali dell'economia e le cerchie interessate sul messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. Il progetto posto in consultazione è stato pubblicato anche su Internet nel sito della Cancelleria federale (www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2014.html) e in quello dell'Ufficio federale della sanità pubblica (www.bag.admin.ch/themen/versicherung/00321/02413/04163/index.html?lang=it).

In sintonia con la volontà del Parlamento il contenuto del messaggio aggiuntivo non oltrepassa quello del messaggio del 30 maggio 2008; piuttosto si limita all'essenziale. Le modifiche e le novità introdotte riguardano esclusivamente temi già oggetto del messaggio originario. A tale riguardo le istanze e i partiti interessati hanno potuto esprimersi sostanzialmente in merito a tutti i punti essenziali già nell'ambito della procedura di consultazione sul progetto del messaggio del 30 maggio 2008. D'altro canto sono già trascorsi tre anni dal rinvio del progetto 1 nella primavera del 2011. In considerazione dei mandati parlamentari sarebbe stato lecito attendersi una nuova versione del progetto di revisione in tempi relativamente brevi. In questa ottica il Consiglio federale aveva posto tra i suoi obiettivi del 2013 l'approvazione di un messaggio aggiuntivo per il secondo semestre. Tuttavia, dal momento che le divergenze tra i diversi rappresentanti delle cerchie interessate erano più sostanziali del previsto, l'obiettivo del Consiglio federale non ha potuto essere raggiunto. Al fine di garantire che il messaggio aggiuntivo possa essere in ogni caso approvato trasmettendolo al Parlamento ancora quest'anno, è stata condotta una procedura di consultazione in forma di conferenza. La scelta di questa procedura implica la volontà di salvaguardare e attuare rapidamente l'ampio consenso tra le parti sociali e gli assicuratori che si è sviluppato in un processo serrato, protrattosi sull'arco di più anni.

La consultazione in forma di conferenza si è svolta all'Hotel National di Berna il 18 luglio 2014. I voti sono stati messi a verbale (cfr. allegato). Inoltre era prevista la possibilità di prendere posizione per scritto entro il 2 luglio 2014.

Al Dipartimento federale dell'interno sono pervenuti complessivamente 64 pareri. Ad eccezione dell'Unione Svizzera degli Imprenditori (USI), di curafutura, della Società svizzera odontoiatri (SSO) e della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), tutti i partecipanti alla consultazione in forma di conferenza hanno presentato una presa di posizione anche in forma scritta. Ventidue pareri sono giunti dalle autorità e dalle organizzazioni invitate a una presa di posizione. Inoltre tutti i 26 Cantoni hanno partecipato alla procedura di consultazione. Dei dodici partiti politici interpellati hanno risposto in quattro. Dodici prese di posizione sono pervenute al di fuori dei partecipanti invitati.

2. Oggetto

Nel rispetto della volontà del Parlamento, il messaggio aggiuntivo si attiene in ampia misura alle proposte formulate con il messaggio del 30 maggio 2008. Continua a essere fondato sulla convinzione che la LAINF è una legge efficace e in grado di garantire il finanziamento delle prestazioni nel tempo.

Progetto 1

Il progetto 1 contempla in particolare i seguenti punti, che contribuiscono a migliorare il sistema:

- **assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati:** in sostituzione della previgente regolamentazione nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, la protezione contro gli infortuni dei disoccupati sarà integrata nella LAINF;
- **inizio dell'assicurazione:** a differenza del precedente modello, in base al quale il rapporto assicurativo comincia in linea di massima con l'effettivo inizio dell'attività lavorativa, con il nuovo disegno di legge saranno determinanti l'inizio dell'attività lavorativa previsto dal contratto e l'insorgere del primo diritto allo stipendio;
- **lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio:** per evitare le difficoltà sinora riscontrate nella valutazione delle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio, viene creata una presunzione legale secondo la quale le lesioni elencate sono parificabili ai postumi d'infortunio;
- **sovraindennizzi:** al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento le rendite d'invalidità vitalizie dovranno essere ridotte a seconda dell'età al momento in cui si è verificato l'infortunio per evitare sovraindennizzi;
- **finanziamento delle prestazioni:** conformemente alla prassi già oggi seguita dalla maggior parte degli assicuratori, per il finanziamento delle prestazioni LAINF viene inserito nella legge il sistema di copertura integrale del fabbisogno con adeguate dotazioni supplementari. Per le rendite d'invalidità e per i superstiti prestabilite (senza indennità di rincaro) viene inoltre prescritto il sistema di capitalizzazione;
- **eventi di grandi proporzioni:** nel caso di eventi di grandi proporzioni viene introdotta una soglia per evento. Il danno che supera la soglia stabilita dovrà essere finanziato dagli assicuratori mediante un fondo di compensazione da costituire, alimentato da un apposito premio supplementare dopo che l'evento di grandi proporzioni si è verificato.

Progetto 2

Il messaggio aggiuntivo comprende richieste di modifica del progetto 2, precedentemente sospeso, riguardanti l'organizzazione della Suva e aspetti del governo d'impresa. Si tratta nella sostanza di proposte di modifica precise, illustrate di seguito:

- **consiglio della Suva:** così come l'attuale consiglio d'amministrazione, anche il nuovo consiglio della Suva dovrà essere composto di 40 membri, la cui nomina terrà conto non solo delle diverse regioni del Paese e delle categorie professionali, ma anche del sesso;
- **nomina dei comitati:** la nomina dei comitati, in particolare il consiglio del comitato della Suva, rimarrà di competenza del consiglio della Suva e non sarà trasferita al Consiglio federale;
- **ordinamento delle competenze:** le competenze del consiglio della Suva vengono concentrate, definendo nel contempo in modo chiaro la loro trasferibilità.

3. Principali risultati

3.1 Consultazione in forma di conferenza

In generale lo svolgimento della consultazione in forma di conferenza è stato giudicato in modo critico o, addirittura, negativo, perché non se ne riconosce l'urgenza. In particolare sono contestati i tempi stabiliti, perché troppo brevi. In generale sarebbe stata preferita la scelta della procedura di consultazione ordinaria con un termine di diversi mesi.

I Cantoni ZH, BE, LU, UR, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, NE, la Conferenza svizzera dei Cancellieri dello Stato e la CDS hanno obiettato al termine accordato per la consultazione, perché ritenuto incomprensibilmente ed eccessivamente breve; in queste condizioni un serio confronto sui nuovi progetti è considerato impossibile.

Il PLR critica la decisione di svolgere una consultazione in forma di conferenza. L'UDC non approva la scelta della Confederazione di spingere il progetto forzando i tempi della consultazione. Dal canto suo il PS è poco soddisfatto del termine breve. La Conferenza degli uffici AI obietta che il termine molto breve per la consultazione è oltremodo svantaggioso per le associazioni di milizia. AVIVO suisse è insoddisfatta dei tempi stretti. suisetec giudica estremamente breve il termine per la consultazione.

La Suva e l'UPSA appoggiano la rapidità del processo legislativo.

3.2 Rinuncia a una presa di posizione approfondita

Diversi partecipanti alla consultazione hanno rinunciato a una presa di posizione concreta per diversi motivi. Da un lato i termini brevi e le scarse risorse di personale non hanno permesso un confronto fondato sui progetti. D'altro canto la rinuncia è anche conseguenza di un solo limitato coinvolgimento

concreto. Infine la mancata presentazione di osservazioni dettagliate è stata motivata con il generale sostegno ai progetti e il compromesso raggiunto tra le parti sociali.

I seguenti Cantoni e istituzioni hanno rinunciato a una presa di posizione concreta a causa dei tempi stretti e delle carenti risorse di personale: UR, NW, GL, SH, SG, l'Unione delle città svizzere, l'upi e la Fondazione per la protezione dei consumatori (FPC).

L'Association suisse des caisses de compensation professionnelles (ACCP) ha rinunciato a esprimersi sul contenuto per la mancanza di un coinvolgimento. La Conferenza delle casse cantonali di compensazione non ha osservazioni in merito alle modifiche proposte dal punto di vista dell'esecuzione.

Il PPD accoglie favorevolmente il consenso raggiunto dalle parti sociali e non ritiene pertanto necessaria una presa di posizione dettagliata. L'upi rinuncia a una presa di posizione più precisa esprimendo il proprio sostegno all'orientamento della prevista revisione.

3.3 Prese di posizione concrete

Osservazioni generali

In sintesi può essere constatato che le proposte di revisione godono di un ampio consenso. In generale viene accolto favorevolmente che le parti sociali siano riuscite a trovare un compromesso, sostenuto anche dalla Suva e dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni. Da diverse parti viene ribadito che nel futuro processo legislativo non si dovrà derogare da esso senza una reale necessità.

Nell'ambito della consultazione in forma di conferenza del 18 giugno 2014 e in base alle osservazioni formulate per scritto, le proposte di revisione sono state accolte in linea di principio positivamente da tutti i partecipanti alla consultazione. Nessuno ha contestato gli sforzi di riforma in quanto tali. L'obiettivo del messaggio aggiuntivo e le modifiche previste hanno generalmente ottenuto l'esplicito consenso dei Cantoni, dei partiti, delle associazioni e delle istituzioni riportati di seguito: ZH, BE, SZ, OW, AI, GR, NE, GE, PPD, PLR, UDC, PS, Tribunale federale, CDS, USS, USI, usam, SIC Svizzera, Suva, ASA, swissmem, SSIC, H+, curafutura, Groupe Mutuel, Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP), Associazione svizzera degli attuari, SSO, DOK, UPSA e FARES. Molte delle proposte di revisione sono state inoltre appoggiate da singoli partecipanti alla consultazione.

Progetto 1

L'integrazione nella LAINF dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati è condivisa quasi all'unanimità. Altrettanti consensi riscuote la *nuova definizione dell'inizio dell'assicurazione*, che consente di colmare problematiche lacune nella copertura. È accolta favorevolmente anche la *reformulazione delle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio* che dovrebbe eliminare in gran parte le difficoltà sinora incontrate nella differenziazione. Inoltre sono ampiamente caldegiate le *disposizioni concernenti le riduzioni per evitare sovraindennizzi*. Desti qualche opposizione la prevista riduzione delle rendite d'invalidità al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Nonostante un sostanziale consenso, alcuni Cantoni esprimono un certo scetticismo temendo che le previste riduzioni delle rendite possano provocare maggiori uscite per le prestazioni complementari (PC), al cui finanziamento i Cantoni contribuiscono in misura sostanziale. È formulata la richiesta che il messaggio aggiuntivo vi faccia riferimento e siano possibilmente quantificate le conseguenze.

Sono accolte favorevolmente anche le *novità concernenti il finanziamento delle prestazioni LAINF* con l'inserimento del sistema di copertura del fabbisogno e di capitalizzazione. Infine riscuotono consensi l'approfondita *distinzione tra il campo di attività della Suva e quello degli altri assicuratori* nonché l'*introduzione di una soglia per evento nel caso di eventi di grandi proporzioni* con la possibilità di creare un fondo di compensazione in caso di necessità.

La prevista *composizione della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL)* ha incontrato una larga opposizione. In particolare è stata criticata la riduzione da tre a due dei rappresentanti degli organi cantonali di esecuzione della legge sul lavoro in considerazione dell'importanza della loro attività nell'ambito della sicurezza sul lavoro. D'altro canto è accolto all'unanimità il coinvolgimento di due rappresentanti ciascuno delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Invece dei 13 membri della CFSL previsti nel messaggio aggiuntivo, è auspicato un organo con 15 membri, confermando la situazione attuale con l'aggiunta di due rappresentanti per ognuna delle parti sociali. Per quanto riguarda la presidenza della CFSL, la maggioranza è favorevole al mantenimento della presidenza della Suva. Tra le proposte si annoverano anche una libera costituzione e una nomina da parte del Consiglio federale tra tutti i rappresentanti oppure senza rappresentanti della Suva.

Per quanto riguarda la copertura da parte dell'assicurazione infortuni, da più parti è inoltre espresso l'auspicio che le persone invalide o a rischio d'invalidità, partecipanti a un provvedimento

d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità presso un datore di lavoro o un istituto ai sensi dell'art. 18a LAI, siano assoggettate anche alla LAINF. Lo stesso è caldeggiato per le persone che tramite l'assicurazione contro la disoccupazione seguono un provvedimento di formazione e di occupazione ai sensi dell'articolo 59d LADI.

Le diverse prese di posizione sul **progetto 1** possono essere così sintetizzate:

- **Assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati:** l'integrazione nella LAINF dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati è esplicitamente condivisa dai Cantoni OW, FR, BS, BL, GR, VD, GE nonché da SIC Svizzera, ASA, Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST), Santésuisse e Federazione associazione dei pensionati e d'autoaiuto in Svizzera (FARES).
- **Inizio dell'assicurazione:** la nuova definizione dell'inizio dell'assicurazione viene esplicitamente caldeggiata dai Cantoni OW, SO, BS, BL, GR, TG, VD, NE, GE nonché da CDS, SIC Svizzera, IST, Santésuisse, DOK, physioswiss e dal Tribunale federale.
- **Lesioni corporali parificabili agli infortuni:** la nuova regolamentazione delle lesioni corporali parificabili agli infortuni è valutata positivamente in particolare dai Cantoni ZH, OW, FR, SO, BS, GR, TG, VD nonché da SIC Svizzera, Santésuisse, suissetec, physioswiss e DOK.
Il Cantone ZG è del parere che la nuova regolamentazione consenta un miglioramento, ma non risolva i problemi di differenziazione. Secondo il Cantone FR avrebbe dovuto essere colta l'occasione per eliminare del tutto la distinzione tra malattia e infortunio. L'UDC richiede una chiara distinzione tra malattia e infortunio nella legge, senza che ciò implichi un aumento delle prestazioni. Il Cantone AG ritiene che la nuova regolamentazione provochi un travaso dei costi nella LAINF, rendendola più costosa. Physioswiss avrebbe auspicato un'estensione alle lesioni del sistema nervoso centrale e periferico.
- **Sovraindennizzi:** la prevista riduzione delle rendite per evitare sovraindennizzi è condivisa dai Cantoni ZH, OW, SO, GR, TG, VD nonché da CDS, PLR, UDC, Unione svizzera dei contadini, SIC Svizzera, Santésuisse, ASIP, Associazione svizzera degli attuari e suissetec.
I Cantoni AI e GE, AVIVO Suisse e FARES rifiutano invece le misure in questione. I Cantoni ZG, BS, AG, GE temono conseguenze sulle prestazioni complementari e sulle spese sociali dei Cantoni.
- **Finanziamento delle prestazioni:** l'inserimento del sistema di copertura del fabbisogno e di capitalizzazione è esplicitamente sostenuto dai Cantoni OW, SO, BS, TG nonché da CDS e SIC Svizzera.
- **Eventi di grandi proporzioni:** la nuova regolamentazione riscuote il sostanziale consenso dei Cantoni VD, GR, BS, AI nonché di SIC Svizzera, Santésuisse, suissetec e dell'Associazione svizzera degli attuari.
Il Cantone AI si oppone tuttavia ad alimentare il fondo di compensazione solo dopo il verificarsi dell'evento di grandi proporzioni, perché contraddice il concetto di assicurazione e rappresenta soltanto un finanziamento del debito.
- **CFSL:** insieme con i Cantoni ZH, BE, SZ, ZG, SO, BL, AR, TG, TI, VS, NE, GE, JU nonché usam, USS, Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL) e CDEP la composizione della CFSL stabilita all'articolo 85 viene criticata da numerosi partecipanti alla consultazione. Si chiede di mantenere gli attuali rapporti di rappresentanza prevedendo soltanto due nuovi seggi per ognuna delle parti sociali.

Progetto 2

Un numero elevato di partecipanti alla consultazione è sostanzialmente d'accordo con il progetto 2 e le previste richieste di modifica (Cantoni ZH, GR, VD, GE, PLR, UDC, PSS, usam, Unione svizzera dei contadini, SIC Svizzera, Suva, ASA, Santésuisse, IST, suissetec, UPSA e swissmem).

I cantoni AI e GE si oppongono al cambiamento di nome del consiglio di vigilanza e del consiglio d'amministrazione in consiglio della Suva e comitato del consiglio della Suva. I Cantoni OW, AI, TG, VD, JU e la CDS ritengono eccessivi i 40 membri del consiglio della Suva.

Di seguito sono sintetizzati i principali risultati della procedura di consultazione suddivisi per contenuto e articolo di legge. La versione completa (raccolta di tutte le prese di posizione) e il verbale della consultazione in forma di conferenza del 19 giugno 2014 sono consultabili nella homepage dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP, www.bag.admin.ch/themen/versicherung/00321/02413/04163/index.html?lang=it).

B. I risultati in dettaglio

1. Progetto 1

1.1 Osservazioni generali

Il Cantone ZH condivide le modifiche proposte e caldeggia in particolare la disposizione volta a evitare sovraindennizzi nonché la nuova regolamentazione delle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio. Il Cantone BE è sostanzialmente d'accordo con le modifiche previste. Il Cantone LU spera che sia soddisfatta la promessa secondo la quale le modifiche proposte non avranno ripercussioni immediate sul personale della Confederazione e dei Cantoni. Il Cantone SZ è favorevole alle modifiche previste, ad eccezione dell'articolo 85 LAINF. Il Cantone OW accoglie positivamente l'intesa tra le parti sociali, la Suva e l'ASA. Il Cantone GR è favorevole al nuovo progetto 1. Il Cantone ZG appoggia tutte le disposizioni destinate a un migliore coordinamento e alla semplificazione. Il Cantone FR approva la prevista regolamentazione delle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio e l'integrazione nella LAINF dell'assicurazione contro la disoccupazione. Deplora invece che non sia risolto il problema delle competenze nelle pubbliche amministrazioni, in particolare le differenze tra i premi degli assicurati presso la Suva e di quelli degli assicurati presso terzi. Il Cantone SO appoggia le misure per impedire sovraindennizzi, le distinzioni rispetto alle altre assicurazioni sociali e la nuova definizione dell'inizio dell'assicurazione e non ha obiezioni neppure in merito al finanziamento. Il Cantone BS approva gran parte della proposta di revisione. In particolare è favorevole alle proposte di modifica concernenti l'inizio dell'assicurazione, le lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio e il finanziamento delle prestazioni. Il Cantone AI caldeggia la nuova consultazione su ulteriori modifiche della LAINF. Il Cantone TG trova giustificate le misure volte a impedire i sovraindennizzi e le differenziazioni rispetto alle altre assicurazioni sociali. Non ha obiezioni in merito alle modifiche nell'ambito del finanziamento né allo svolgimento di indagini conoscitive entro 60 giorni. Il Cantone VD non prende posizione sulle prescrizioni in materia di finanziamento, perché nel breve termine previsto non è stato possibile procedere ad accertamenti approfonditi. Il Cantone NE è favorevole alle modifiche proposte. In particolare approva tutte le disposizioni che consentono una semplificazione e colmano le lacune esistenti, soprattutto la nuova norma dell'inizio dell'assicurazione. Il Cantone GE sottoscrive in linea di principio la revisione proposta, perché fa chiarezza su diversi punti e semplifica l'applicazione. Oltre ai punti condivisibili, tra cui l'integrazione nella LAINF dell'assicurazione contro la disoccupazione e l'obbligo delle aziende estere di pagare contributi per la prevenzione degli infortuni se i loro dipendenti lavorano in Svizzera, non mancano punti problematici, tra cui la ridotta rappresentanza dei Cantoni nella CFSL e la decurtazione delle rendite corrisposte che può portare a un aumento delle spese sociali per il Cantone. Queste novità sono dunque rifiutate.

La CDS si limita a considerare le ripercussioni sulle competenze dei Cantoni nell'ambito sanitario. Giudica positivamente il compromesso raggiunto tra le parti sociali, la Suva e l'ASA. Per non mettere a repentaglio la revisione, ai punti fondamentali non si deve derogare senza una reale necessità.

La Conferenza delle casse cantonali di compensazione non ha osservazioni in merito alle modifiche proposte dal punto di vista dell'esecuzione.

Il PPD accoglie favorevolmente il consenso raggiunto dalle parti sociali e non ritiene pertanto necessaria una presa di posizione dettagliata. Il PLR condivide l'orientamento di fondo della revisione nel senso di un progetto focalizzato e di un compromesso minimo tra le parti sociali, le assicurazioni private e la Suva. L'UDC appoggia il messaggio aggiuntivo nella sostanza. Il PSS sottoscrive la proposta di compromesso tra le parti sociali ed è favorevole al progetto. Prende atto con soddisfazione della conferma delle attuali prestazioni e del finanziamento, mentre un aumento del grado d'invalidità e una riduzione del guadagno assicurato sarebbero stati osteggiati. Il PSS avrebbe auspicato un ampliamento dell'ambito di competenza a favore della Suva.

L'usam si dichiara d'accordo con l'orientamento delle proposte disposizioni di legge ed esorta a limitarsi a un progetto il più possibile snello. SIC Svizzera approva entrambi i progetti, in particolare la nuova definizione dell'inizio dell'assicurazione e delle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio, la disposizione per i disoccupati nella LAINF e la nuova soglia per evento introdotta per gli eventi di grandi proporzioni.

La Suva e swissmem sostengono il compromesso tra le parti sociali e gli assicuratori, così come la rapidità del processo legislativo. L'ASA approva entrambi i progetti. Accetta il compromesso sociale ben elaborato, in particolare l'integrazione nella LAINF dell'assicurazione contro la disoccupazione nonché la chiara definizione dell'inizio del diritto. Santésuisse è favorevole ai progetti equilibrati, basati su un compromesso tra le parti sociali. H+ si allinea con la posizione dell'Unione svizzera degli imprenditori e con il suo parere nell'ambito della consultazione in forma di conferenza.

La Conferenza degli uffici AI appoggia tutte le disposizioni destinate a un migliore coordinamento e alla semplificazione. Non ha osservazioni da aggiungere alle proposte della presente revisione. L'ASIP condivide l'obiettivo del messaggio aggiuntivo di adeguare le disposizioni ai requisiti di una moderna assicurazione sociale e di verificare l'attuale coordinamento delle prestazioni. In particolare sottoscrive il principio di impedire travasi delle prestazioni nella previdenza professionale obbligatoria. L'Associazione svizzera degli attuari accetta le modifiche e ritiene che i cambiamenti previsti siano fattibili dal punto di vista attuariale. Suggerisce di utilizzare coerentemente il termine di "capitale di copertura".

DOK ritiene il progetto 1 generalmente equilibrato e approva in particolare le proposte in merito alla definizione dell'inizio dell'assicurazione, al termine di proroga della copertura e alle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio. Groupe Mutuel appoggia il progetto, tuttavia propone una modifica nella LPP, per evitare che gli istituti di previdenza debbano compensare riduzioni della rendita LAINF nell'ambito della previdenza sovraobbligatoria. L'UPSA condivide la posizione della Suva sul messaggio aggiuntivo. FARES giudica positivamente le proposte di modifica, in particolare la garanzia dell'adeguamento delle rendite all'inflazione. Il Tribunale federale sottoscrive il progetto di revisione, in primo luogo relativamente al tema dell'inizio dell'assicurazione. A più riprese ha proposto di eliminare le lacune nel calcolo del guadagno assicurato per le forme di lavoro atipiche e i gradi irregolari di occupazione. La questione non viene affrontata nel messaggio aggiuntivo, pertanto il Tribunale federale presuppone che il problema sarà eventualmente trattato nell'ambito di una modifica dell'ordinanza.

1.2 Singole disposizioni

Art. 1 cpv. 2 lett. d Nessuna applicazione della LPG A

Il Cantone GE approva la disposizione.

Art. 1a cpv. 1 Integrazione nella LAINF della AINF D

I Cantoni OW, FR, BS, BL, GR, VD, GE nonché SIC Svizzera, ASA, IST, Santésuisse e FARES accolgono favorevolmente l'integrazione nella LAINF dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati.

I Cantoni ZG e GR, Santésuisse, DOK e la Conferenza degli uffici AI sono del parere che dovrebbero essere contemplate anche le persone invalide partecipanti a un provvedimento d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità presso un datore di lavoro sul mercato del lavoro primario o in un istituto. Il Cantone GE chiede lo stesso per le persone che, tramite l'assicurazione contro la disoccupazione, seguono un provvedimento di formazione e di occupazione ai sensi dell'articolo 59d LADI.

Art. 3 cpv. 1–3 e 5 Inizio e fine della copertura

I Cantoni OW, SO, BS, BL, GR, TG, VD, NE, GE, la CDS, SIC Svizzera, IST, Santésuisse, DOK, physioswiss e il Tribunale federale caldeggiavano le nuove disposizioni perché eliminano i punti poco chiari e colmano le lacune esistenti nella copertura.

Un privato propone la seguente formulazione: «La copertura termina alla fine del mese successivo a quello in cui cessa il diritto almeno alla metà del salario.»

Art. 6 cpv. 2 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio

I Cantoni ZH, OW, FR, SO, BS, GR, TG, VD, SIC Svizzera, Santésuisse e DOK approvano la riformulazione.

Per il Cantone ZG la soluzione prevista rappresenta sì un miglioramento della «controversia tra i periti», ma non elimina il problema della distinzione, perché sarebbe necessario stralciare la seconda parte del periodo. Il Cantone FR è del parere che questa modifica della legge avrebbe costituito una buona opportunità di eliminare il problema della distinzione tra malattia e infortunio. Inoltre non intravede miglioramenti per la definizione delle malattie professionali. Il Cantone AG è del parere che ciò comporti un travaso delle prestazioni assicurative dall'assicurazione malattia all'assicurazione infortuni, pertanto la nuova disposizione renderà più cara l'assicurazione contro gli infortuni.

L'UDC esige una distinzione più chiara tra malattia e infortunio nella legge, senza che ciò comporti un aumento delle prestazioni.

Suissetec non è entusiasta della nuova regolamentazione, tuttavia dichiara la propria disponibilità ad accettarla, ma con riserva che la revisione sia attuata nel complesso nella forma proposta.

Physioswiss approva l'elenco nella LAINF, ma è del parere che avrebbe dovuto essere completato con le lesioni del sistema nervoso centrale o periferico. Il Consiglio federale deve inoltre poter inserire nell'assicurazione altre lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio.

Art. 10 cpv. 1 lett. a e c Cure

Il Cantone GE approva l'armonizzazione terminologica con la LAMal e l'integrazione nella legge della cura ambulatoriale in ospedale.

Art. 10 cpv. 2 e 3 secondo periodo

Il Cantone VD, Santésuisse, DOK e physioswiss sono favorevoli alla riformulazione di cui al capoverso 3, secondo la quale l'assicurazione contro gli infortuni si assume i costi dell'assistenza e delle cure a domicilio. Santésuisse auspicherebbe che la nozione di «assistenza e cure a domicilio» fosse completata per una maggiore chiarezza con «assistenza e cure mediche a domicilio». Physioswiss constata che i trattamenti a domicilio non riguardano soltanto l'assistenza e le cure, bensì anche la terapia e chiede di completare di conseguenza il capoverso 3.

Art. 16 cpv. 4 (nuovo) Indennità giornaliera LAINF in caso di periodi di attesa/giorni di sospensione ai sensi della LADI

Il Cantone GE è a favore della nuova disposizione.

Art. 17 cpv. 2 e 3 Diritto all'indennità giornaliera per i disoccupati

Il Cantone GE è a favore della disposizione.

Art. 18 cpv. 1 Invalidità

Santésuisse suggerisce che, per correttezza, si parli di «età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'articolo 21 LAVS».

Art. 20 cpv. 2^{ter} Riduzioni delle rendite

I Cantoni ZH, OW, SO, GR, TG, la CDS, il PLR, l'UDC, l'Unione svizzera dei contadini, SIC Svizzera, Santésuisse, l'ASIP, l'Associazione svizzera degli attuari e suissetec sottoscrivono le misure volte a evitare sovraindennizzi.

I Cantoni ZG, BS e AG si domandano se la modifica abbia ripercussioni sulle eventuali prestazioni complementari. Il Cantone AI rifiuta la riduzione in caso di sovraindennizzi perché è poco trasparente e comprensibile. Il Cantone GE giudica inappropriato il meccanismo di riduzione, che si basa soltanto sull'età al momento dell'infortunio e non sul reddito. La disposizione è rifiutata perché comporta spese sociali troppo elevate per il Cantone.

Secondo l'UDC la disposizione dovrebbe essere pensata anche nel regime sovraobbligatorio. Il PSS ritiene giustificata una riduzione della rendita solo se si tratta effettivamente di una correzione di un sovraindennizzo e non metta le vittime di un infortunio prima dell'età di pensionamento in una posizione meno favorevole rispetto alle persone non infortunate.

L'Unione svizzera dei contadini deplora che le regole di coordinamento siano diventate ancora più complesse.

La Suva e l'UPSA suggeriscono che si parli di «per cento» e non di «punti percentuali». L'IST intravede problemi nella questione del sovraindennizzo. L'Associazione svizzera degli attuari richiama l'attenzione sul fatto che al punto b manca l'aggiunta «ma al massimo del 20 per cento».

DOK deplora la decurtazione delle prestazioni, ma ritiene accettabile il compromesso. AVIVO Suisse e FARES si oppongono alle previste riduzioni delle rendite.

Art. 20 cpv. 2^{quater}

Santésuisse ritiene inappropriata la soglia dei 60 anni.

Art. 24 cpv. 2 secondo periodo Regolamentazione delle indennità per menomazione dell'integrità in casi speciali

Il Cantone GE e AVIVO Suisse accolgono favorevolmente l'attribuzione di una competenza di regolamentazione al Consiglio federale.

Art. 45 cpv. 2^{bis} (nuovo) Notifica dell'infortunio da parte dei disoccupati

Il Cantone GE approva la disposizione, tuttavia presuppone che i parenti prossimi possano notificare un infortunio anche se il disoccupato non muore.

Art. 53 cpv. 2 Attitudine

La Suva e l'UPSA suggeriscono una modifica redazionale alla legge sulle professioni mediche.

Art. 56 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 secondo periodo Collaborazione e tariffe

La Suva e l'UPSA propongono un terzo periodo, secondo il quale può aderire alla convenzione chiunque soddisfi le condizioni richieste nell'ambito ambulatoriale.

Art. 57 Abs. 1 Contestazioni

La Suva e l'UPSA propongono modifiche redazionali.

Art. 59a (nuovo) Contratto-tipo

SIC Svizzera suggerisce un'aggiunta, in modo che il coinvolgimento della rappresentanza interna dei lavoratori rimanga garantito in caso di disdette. Con l'articolo 69 LAINF invariato e senza una contemporanea integrazione dell'obbligo di informazione e di consultazione SIC Svizzera ritiene che la disposizione prevista sia insufficiente.

Art. 60 Consultazione in merito alle tariffe dei premi

Il Cantone OW e la CDS sono favorevoli a un adeguamento della procedura di consultazione e segnalano che ciò corrisponde anche a una richiesta della CDF. SIC Svizzera ritiene opportuno che la disposizione sia mantenuta per il settore coperto dalla Suva.

Art. 66 cpv. 1 Settore di competenza

Il Cantone ZG auspica che la decisione sovrana se un'azienda debba essere sottoposta alla Suva sia presa dall'Ufficio federale (in primo luogo dalla SECO) e non dalla Suva stessa. Il Cantone AR chiede che il capoverso 1 lettera e cifra 3 «negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta» sia stralciato. Inoltre le decisioni in materia di competenza devono spettare non alla Suva, bensì all'UFSP o alla SECO. Il Cantone GE appoggia la nuova disposizione, ma desidera che sia integrata nel senso che il Consiglio federale disciplini in un'ordinanza la copertura assicurativa delle persone disoccupate.

Santésuisse propone che, invece del previsto elenco di aziende di vendita alla lettera e, sia stabilito un limite concreto per l'attività di lavorazione e che la quota massima della massa salariale per questa attività ammonti al 10% del totale.

Suissetec si dichiara d'accordo con la prevista regolamentazione delle competenze, che corrisponde alla prassi attuale.

Art. 66 cpv. 3 Competenza della Suva per i disoccupati

Il Cantone GE è favorevole all'inserimento nella legge della competenza della Suva per i disoccupati. Viene riconosciuta anche la competenza del Consiglio federale per le disposizioni di esecuzione. È espresso l'auspicio che, nell'ambito delle disposizioni di esecuzione, sia prevista pure una copertura per le persone di cui all'articolo 59d LADI, che seguono un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

AVIVO Suisse e FARES sostengono la regolamentazione per legge della competenza per i disoccupati.

Art. 73 cpv. 2 e 2^{ter} (nuovo) Cassa suppletiva

Santésuisse osserva che l'articolo 73 capoverso 2^{ter} fa riferimento all'articolo 90 capoverso 5 anziché capoverso 4.

Art. 77a Eventi di grandi proporzioni

Il Cantone BS approva che il danno superiore alla soglia stabilita rimanga coperto all'interno del sistema LAINF e, in caso di necessità, si alimenti in modo opportuno un fondo di compensazione mediante premi supplementari ed è favorevole a una soglia per evento. Il Cantone AI sottoscrive la creazione di un fondo, ma è contrario ad alimentarlo solo dopo che un evento di grandi proporzioni si è verificato, perché contraddice il principio dell'assicurazione e costituirebbe soltanto un finanziamento del debito. Il Cantone GR è d'accordo con l'introduzione di una soglia per evento e la creazione di un fondo di compensazione presso la cassa suppletiva, in modo da evitare riduzioni delle prestazioni per gli assicurati.

SIC Svizzera e l'Associazione svizzera degli attuari sono favorevoli all'introduzione della soglia per evento. suisetec è d'accordo con la liquidazione mediante un fondo di compensazione presso la cassa suppletiva LAINF per evitare inutili accantonamenti. Santésuisse sostiene l'introduzione di una soglia per evento e il suo collegamento al volume netto dei premi.

Art. 81 cpv. 1 Prevenzione degli infortuni

I Cantoni ZG, AR e GE sono favorevoli all'estensione del campo di validità delle prescrizioni inerenti alla sicurezza sul lavoro a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera. Secondo il Cantone AR anche gli imprenditori individuali indipendenti dovrebbero essere contemplati da questa disposizione, nel senso che il campo di validità si applica a tutti coloro che esercitano una professione in Svizzera. Il Cantone ZG auspica che siano definiti valori soglia in considerazione del volume di lavoro talvolta molto contenuto delle aziende che distaccano lavoratori.

Art. 82a (nuovo) Lavori che comportano pericoli particolari

Il Cantone AG presuppone che lo svolgimento di questi corsi di formazione sia verificato da parte dei Cantoni nell'ambito dell'articolo 85 LAINF, il che comporta un aumento delle uscite. Il Cantone GE approva la prescrizione nell'interesse della sicurezza sul lavoro. L'Unione svizzera dei contadini è favorevole alla disposizione secondo la quale il Consiglio federale può emanare norme solo a condizione che i partner sociali presentino una richiesta congiunta.

Art. 85 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2, cpv. 2^{bis} e 3 secondo periodo CFSL

I Cantoni ZH, BE, BL, AR, NE, GE, l'usam, l'Unione svizzera dei contadini, l'AIPL e la CDEP accolgono favorevolmente che ognuna delle parti sociali entri nella CFSL con due seggi ciascuna. Il Cantone LU esprime riserve sull'indebolimento dell'influenza degli organi cantonali di esecuzione, tuttavia può approvare la modifica poiché la composizione della CFSL è nel complesso equilibrata.

I Cantoni ZH, BE, SZ, ZG, SO, BL, AR, TG, TI, VS, NE, GE, JU, l'usam, l'USS, l'AIPL e la CDEP sono tuttavia contrari al fatto che la rappresentanza degli organi di esecuzione sia indebolita con la riduzione di un seggio della rappresentanza cantonale rispetto alla Suva. Si esprimono all'unanimità a favore del mantenimento degli attuali rapporti di rappresentanza con la sola aggiunta di due seggi per ognuna delle parti sociali. Di conseguenza la CFSL dovrà essere così composta:

6 rappresentanti degli assicuratori (4 rappresentanti della Suva, 2 rappresentanti degli assicuratori di cui all'art. 68 LAINF);

5 rappresentanti degli organi di esecuzione (3 rappresentanti degli organi cantonali di esecuzione, 2 rappresentanti degli organi federali di esecuzione);

2 rappresentanti dei lavoratori

2 rappresentanti dei datori di lavoro

Per la CDEP non è imperativo attribuire alla Suva la presidenza della CFSL, che deve essere quindi eletta dal Consiglio federale tra tutti i membri. Anche il Cantone SZ è favorevole all'elezione del presidente da parte del Consiglio federale tra tutti i membri della CFSL. Il Cantone AR auspica che la presidenza sia assunta da un rappresentante della Confederazione, mentre il Cantone SO e l'Unione svizzera dei contadini sono del parere che la Commissione debba provvedere alla propria costituzione. Il Cantone ZG chiede che ai fini del buon governo nessun rappresentante della Suva sia nominato alla presidenza.

L'IST desidera come membro un esperto a livello universitario nel settore della sicurezza sul lavoro e della salute ed è contraria a ridurre il numero dei membri dei Cantoni.

Art. 87a (nuovo) Contributi per la prevenzione degli infortuni di aziende estere

Il Cantone ZG auspica, in aggiunta alla richiesta di cui all'articolo 81 capoverso 1, che questi contributi siano riscossi nel modo più centralizzato possibile nell'ottica dell'economia di gestione. Il Cantone GE approva la nuova disposizione.

Art. 90 Finanziamento delle prestazioni di breve e di lunga durata

I Cantoni OW, SO, BS, TG, la CDS e SIC Svizzera sono favorevoli al sistema di copertura del fabbisogno per le prestazioni di breve durata e al sistema di capitalizzazione per le prestazioni di lunga durata. Il Cantone GR è d'accordo con la prescrizione del sistema di copertura del fabbisogno.

L'usam pone la domanda se, con l'abrogazione del capoverso 3, la Suva possa stabilire autonomamente le modalità del finanziamento delle indennità di rincaro e continui ad avere la competenza di riscuotere premi supplementari per questo. Approva che sia accordato alla Suva il diritto di ridurre riserve in eccedenza, mentre non è d'accordo che le modalità della riduzione debbano essere sottoposte all'approvazione dell'UFSP.

La Suva segnala che la vigente disposizione dell'articolo 90 capoverso 3 è stata abrogata senza essere sostituita, pertanto viene a mancare una regolamentazione del finanziamento per le indennità di rincaro della Suva. L'articolo 90 capoverso 3 deve essere completato di conseguenza. Viene altresì richiesta un'aggiunta all'articolo 90 capoverso 4. L'ASA e l'Associazione svizzera degli attuari propongono che l'articolo 90 capoverso 4 sia integrato con «Il Consiglio federale disciplina i dettagli». Per un'esigenza di chiarezza terminologica l'Associazione svizzera degli attuari propone di riformulare i capoversi 1 e 2 e di correggere il capoverso 3.

Considerando il termine transitorio di 5 anni anche suissetec è favorevole all'introduzione del sistema di copertura del fabbisogno per le prestazioni di breve durata. L'UPSA constata che le osservazioni espresse dalla Suva sono giustificate e, quindi, da prendere in considerazione.

Art. 90a (nuovo) Finanziamento delle indennità di rincaro da parte degli assicuratori di cui all'articolo 68 e della cassa suppletiva

L'ASA propone di aggiungere al capoverso 3 lettera b e c «a compensazione di eccedenze negative di interessi». L'Associazione svizzera degli attuari suggerisce di modificare il capoverso 3 con una precisazione in un nuovo capoverso 3^{bis} e una riformulazione del capoverso 4. AVIVO Suisse approva la modifica prevista.

Art. 90b (nuovo) Finanziamento delle indennità di rincaro per i disoccupati

Il Cantone GE accoglie favorevolmente la creazione di una base giuridica.

Art. 90c (nuovo) Finanziamento dell'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi

L'Associazione svizzera degli attuari propone una nuova formulazione per evitare interpretazioni errate e per chiarire che è contemplata soltanto l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali.

Art. 92 cpv. 1 Determinazione dei premi

La Suva propone una formulazione più aperta del finanziamento degli eventi di grandi proporzioni e sostiene che sarebbe da prevedere la deduzione per la riduzione straordinaria di riserve di

compensazione in eccedenza. L'UPSA auspica che la richiesta della Suva sia tenuta in considerazione.

Art. 94 (nuovo) *Classificazione delle aziende e degli assicurati nelle classi e nei livelli delle tariffe dei premi*

L'ASA segnala che l'articolo 94 deve fare riferimento all'articolo 92 capoverso 3 (non capoverso 7).

Disposizioni transitorie

Cpv. 2

Santésuisse ritiene necessario precisare la disposizione in modo che le rendite da ridurre, in essere al momento dell'entrata in vigore della revisione della LAINF, possano essere ridotte solo al termine dei periodi menzionati. L'ASIP è favorevole alla soluzione prevista. L'Associazione svizzera degli attuari propone una regolamentazione più precisa dell'impiego dei capitali di copertura che si liberano.

Modifica di altri atti normativi

1. *Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS)*

Art. 50b cpv. 1 lett. c, d e cpv. 2

Il Cantone GE si esprime a favore di questa modifica.

L'ASIP chiede di concedere la possibilità di consultazione anche agli istituti di previdenza.

2. *Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità*

Art. 34a cpv. 1, 4 e 5

Il Cantone ZH accoglie favorevolmente i cambiamenti per evitare sovraindennizzi. Per il Cantone OW le modifiche previste sono giustificate. Il Cantone GE è contrario alla disposizione concernente il coordinamento di cui all'articolo 34a LPP, che esclude una compensazione della riduzione delle rendite ai sensi della LAINF con la previdenza professionale obbligatoria, perché ciò potrebbe comportare costi sociali più elevati a carico dei Cantoni.

L'ASA è del parere che, con l'aggiunta dell'articolo 49 capoverso 2 numero 3b debba essere prevista anche una regola per il coordinamento nel settore sovraobbligatorio. L'ASIP presuppone che gli istituti di previdenza possano continuare ad adeguare le loro disposizioni per il settore più ampio della previdenza, in modo che la riduzione nella LAINF non comporti un aumento dei costi e che il margine di manovra a livello di ordinanza sinora concesso ai sensi della giurisprudenza non sia limitato. Il Fondo di garanzia LPP può accettare la prevista regola del coordinamento. Presuppone che nella parte non obbligatoria le disposizioni regolamentari possano essere adeguate di conseguenza. AVIVO Suisse e FARES sono contrarie a una riduzione delle rendite.

DOK non ha niente da obiettare al trasferimento delle disposizioni concernenti la riduzione delle rendite per i superstiti e d'invalidità ai sensi della LPP dal livello di ordinanza al livello di legge. Groupe Mutuel è del parere che, oltre all'aggiunta dell'articolo 34 LPP, debba essere adeguato anche l'articolo 49 LPP.

3. *Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM)*

Il Cantone GE non ha osservazioni in merito alle modifiche previste. La Suva e l'UPSA chiedono di eliminare gli elementi poco chiari del diritto sanitario anche nella LAM.

Art. 25a *Obbligo di informare del fornitore di prestazioni*

La Suva e l'UPSA propongono una modifica redazionale in merito all'articolo 25a.

4. Legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 98 Obbligo di comunicare i dati

Il Cantone GE è favorevole alla modifica, che non ritiene una violazione della legge sulla protezione dei dati.

Altre proposte (al di fuori della procedura di consultazione)

Art. 8 cpv. 3 (nuovo)

L'Unione svizzera dei contadini segnala che nel messaggio del 30 maggio 2008 era stato proposto l'inserimento del seguente passaggio:

Art. 8 cpv. 3 (nuovo)

³ Se, oltre alla sua attività lucrativa dipendente, un lavoratore esercita un'attività indipendente senza essersi assicurato a titolo facoltativo conformemente all'articolo 4, gli infortuni che si verificano durante tale attività sono considerati infortuni non professionali.

Nel messaggio aggiuntivo la suddetta disposizione non è più contenuta. L'Unione svizzera dei contadini ritiene tuttavia che sia molto opportuno inserire il passaggio nella legge, in modo da mantenere la prassi attuale.

Art. 15 cpv. 2^{bis} lett. b (nuovo) Guadagno assicurato dei disoccupati

La Suva e l'UPSA propongono l'aggiunta di una definizione del guadagno assicurato per quantificare le rendite dei disoccupati.

Art. 16 cpv. 1^{bis} (nuovo) Diritto all'indennità giornaliera senza perdite di guadagno

La Suva e l'UPSA propongono di delegare la competenza al Consiglio federale, per disciplinare i casi nei quali sussiste il diritto all'indennità giornaliera senza perdite di guadagno.

Art. 26 cpv. 2 (nuovo) Inizio/fine del diritto all'assegno per grandi invalidi

La Suva e l'UPSA chiedono di aggiungere una definizione dell'inizio e dell'estinzione del diritto all'assegno per grandi invalidi.

Art. 29 cpv. 3 primo periodo Rendita per i superstiti

In merito alla rendita per i superstiti la Suva e l'UPSA propongono che il diritto alla rendita sussista in caso di un grado d'invalidità a partire dal 70% (sinora due terzi).

Art. 67a cpv. 1 lett. d Coordinamento della promozione della salute sul posto di lavoro

Promozione Salute Svizzera propone, in linea con i commenti del messaggio del 30 maggio 2008, di completare il testo di legge all'articolo 67a capoverso 1 lettera d. L'articolo 67a capoverso 1 elenca le attività accessorie della Suva, tra l'altro nell'ambito della gestione della salute sul posto di lavoro. La disposizione, secondo cui la Suva può offrire consulenze e corsi di formazione, dovrebbe consentire un approccio globale in linea con quanto auspicato da numerose aziende. La lettera d dovrebbe dunque essere così formulata: «Consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro in coordinamento con altre organizzazioni che operano in questo ambito.»

Art. 80 Controllo dell'affiliazione dei datori di lavoro

Il Cantone AR constata che, in base alla regolamentazione vigente, i Cantoni devono spiegare ai datori di lavoro il loro obbligo assicurativo, sorvegliarne l'osservanza e addirittura finanziare tali lavori. I Cantoni possono obbligare le loro casse di compensazione AVS a collaborare alla sorveglianza del rispetto dell'obbligo assicurativo.

Questo ordinamento appare complicato, non opportuno e, di conseguenza, necessita di una modifica. In sintonia con la collaudata disposizione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 11 LPP) viene proposta una soluzione secondo la quale a tutte le casse di compensazione AVS è affidato il compito di svolgere il controllo dell'affiliazione presso i

datori di lavoro che sono loro affiliati e di notificare a un ufficio centrale (cassa suppletiva ai sensi dell'art. 72 segg. LAINF) i datori di lavoro che non sono (ancora) affiliati a un assicuratore contro gli infortuni. Infine devono adottare gli ulteriori provvedimenti necessari (chiarimenti, affiliazione obbligatoria).

L'obbligo di informazione dei Cantoni, anch'esso inserito nel vigente articolo 80 LAINF, dovrebbe essere opportunamente attribuito agli assicuratori contro gli infortuni in considerazione della massima competenza specifica possibile. In particolare le casse di compensazione sono gli interlocutori sbagliati per valutare le domande (di chiarimento) concrete sulla LAINF. Infine occorrerebbe trovare una regolamentazione degli indennizzi per lo svolgimento del controllo dell'affiliazione e del sistema di notifica analogamente alla soluzione contemplata dalla LPP.

Richiesta di modifica:

- 1 Le casse di compensazione AVS controllano l'affiliazione a un assicuratore contro gli infortuni dei datori di lavoro affiliati presso di loro.
- 2 Gli assicuratori contro gli infortuni spiegano ai datori di lavoro il loro obbligo assicurativo.
- 3 La cassa suppletiva si assume l'indennizzo a copertura dei costi delle casse di compensazione AVS.
- 4 Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 111 Effetto sospensivo

In considerazione delle nuove disposizioni concernenti il finanziamento delle indennità di rincaro all'articolo 90a capoverso 4, l'ASA propone di completare l'articolo 111 con la «determinazione di premi supplementari unitari per indennità di rincaro non coperte».

Assicurazione LAINF per gli assicurati AI nei programmi occupazionali (art. 18a LAI) e per i disoccupati che seguono provvedimenti di formazione e di occupazione (art. 59d LADI)

Il Cantone GR e DOK ritengono urgente che le persone partecipanti a un programma di occupazione nell'ambito dell'AI per svolgere provvedimenti di istruzione e di reintegrazione siano assicurate presso la LAINF. Lo stesso viene chiesto dal Cantone GE per le persone che partecipano a un provvedimento di formazione e di occupazione tramite l'assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell'articolo 59b LADI.

Conteggio delle prestazioni

Cantone AR: se le casse di compensazione devono trasferire integralmente o parzialmente le prestazioni agli assicuratori contro gli infortuni, sulla richiesta di conteggio è necessaria, accanto alla firma dell'assicuratore contro gli infortuni, anche quella della persona assicurata. Quando manca, è necessario ottenere la firma della persona assicurata anche se questa ha già comunicato all'assicuratore contro gli infortuni che, ad esempio, ha fatto valere prestazioni presso l'AI. Una procedura così laboriosa ritarda eccessivamente il versamento delle prestazioni, è poco attenta alle esigenze degli utenti, è onerosa dal punto di vista amministrativo e produce effetti indesiderati, che possono andare fino alla necessità di un finanziamento transitorio ricorrendo all'aiuto sociale.

Richiesta di modifica:

Viene richiesta una modifica della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni che consenta, nei casi inequivocabili, di rinunciare all'ottenimento della seconda firma menzionata.

Contributo all'assistenza

DOK chiede l'introduzione del contributo all'assistenza anche nella LAINF, analogamente all'AI.

Rendita di reversibilità

L'Associazione dei paraplegici e DOK auspicano l'introduzione di una rendita di reversibilità (sostituzione di una rendita d'invalidità che si estingue con una rendita per i superstiti).

2. Progetto 2

2.1 Osservazioni generali

I Cantoni ZH, GR, GE, il PLR, l'UDC, il PSS, l'usam, l'Unione svizzera dei contadini, SIC Svizzera, la Suva, SantéSuisse, l'IST, suissetec, l'UPSA e swissmem sono sostanzialmente d'accordo con il progetto 2 e accolgono favorevolmente le richieste di modifica.

Il Cantone GE, il PSS e suissetec approvano che l'attuale struttura organizzativa sia confermata e che la Confederazione mantenga l'alta vigilanza sulla Suva.

La CDS non avanza richieste in merito al progetto, perché le modifiche attuate a livello strutturale-organizzativo sono piuttosto di natura semantica.

I Cantoni ZG e BS, la Conferenza degli uffici AI, l'ASA e Groupe Mutuel non hanno osservazioni sul progetto 2.

L'UDC auspica una riduzione del numero dei membri del consiglio d'amministrazione, la rinuncia a un consiglio di vigilanza e la vigilanza diretta della Confederazione.

Swiss safety approva l'integrazione nella legge delle attività accessorie della Suva solo se sono in rapporto diretto con le sue attività principali e non rappresentano una violazione della neutralità a livello di concorrenza e strutturale. Inoltre swiss safety ritiene problematico che la Suva svolga diversi ruoli sul mercato e auspica una parità di trattamento tra gli offerenti.

2.2 Singole disposizioni

Sostituzione di espressioni

I Cantoni AI e GE si oppongono al cambiamento del nome del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione in consiglio della Suva e consiglio del comitato della Suva.

La Suva auspica che nel messaggio così come nella futura legge sia utilizzato il termine «Suva» e non «SUVA».

Suissetec non ha obiezioni in merito al cambiamento del nome del consiglio di vigilanza e del consiglio d'amministrazione.

Art. 61 cpv. 1 e 3 Posizione giuridica della SUVA

Il Cantone SO è contrario alla vigilanza da parte di un organo della Suva e vota a favore di un unico organo di vigilanza, forte e nazionale, che sia collocato presso un solo dipartimento.

AVIVO Suisse e FARES approvano che sia menzionata l'alta vigilanza della Confederazione.

Art. 63 cpv. 1 Consiglio della Suva

I Cantoni OW, AI, TG, VD, JU e la CDS mettono in dubbio l'idoneità di un consiglio composto di 40 membri.

L'IST si chiede perché nel consiglio della Suva non sia previsto un esperto a livello universitario nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della salute.

Art. 63 cpv. 2

L'usam è contraria al fatto che sia considerato il sesso e chiede di stralciare le ultime tre parole del primo periodo. A suo avviso è infatti scontato che entrambi i sessi, se presenti, siano considerati in maniera adeguata. Inoltre chiede di abrogare le disposizioni secondo le quali il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio della Suva.

Suissetec dubita che il criterio del sesso sia di qualche utilità.

Art. 63 cpv. 4

Suissetec approva che la nomina del comitato del consiglio della Suva rimanga di competenza del consiglio della Suva.

Allegato

Verbale della consultazione in forma di conferenza del 18 giugno 2014